



BANCA D'ITALIA  
EUROSISTEMA



Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia

# Quaderni dell'antiriciclaggio

Analisi e studi

Casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo

aprile 2026

numero

34



BANCA D'ITALIA  
EUROSISTEMA



Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia

# Quaderni dell'antiriciclaggio

Analisi e studi

Casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo

*La collana Quaderni dell'antiriciclaggio ha la finalità di presentare statistiche, studi e documentazione su aspetti rilevanti per i compiti istituzionali dell'Unità d'Informazione Finanziaria per l'Italia.*

*La collana si articola in diversi filoni: il filone Statistiche presenta, con periodicità semestrale, statistiche sulle segnalazioni ricevute e dati sulle attività dell'Unità; il filone Rassegna normativa illustra i principali aggiornamenti della normativa e della giurisprudenza in materia AML/CFT; il filone Analisi e studi comprende contributi sulle tematiche e sui metodi in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. I lavori pubblicati riflettono esclusivamente le opinioni degli autori, senza impegnare la responsabilità delle Istituzioni di appartenenza.*

**Comitato editoriale**

Alfredo Tidu, Giovanni Castaldi, Marco Lippi, Paolo Pinotti

**Comitato di redazione**

Maria Benedetta Bastioni, Catello Criscuolo, Beatrice Antonelli, Daniela Arcarese, Stefano Cherubino, David Chicchiani, Francesco Ciabatti, Laura Giannoni, Stefania Iacobelli, Giacomo Palmieri, Marco Perone, Valerio Principessa, Erminia Prizio, Stefania Santoro

**Hanno collaborato a questo numero:**

Federica Fonck, Valeria Gioffré, Chiara Lanni, Annamaria Larosa, Stanina Navarra, Giuseppe Paoni, Daniele Ruscio, Gianna Maria Solomita, Francesco Valente

© Banca d'Italia, 2026

**Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia**

Per la pubblicazione cartacea: autorizzazione del Tribunale di Roma n. 1942013 del 30 luglio 2013

Per la pubblicazione telematica: autorizzazione del Tribunale di Roma n. 1932013 del 30 luglio 2013

**Direttore responsabile**

Enzo Serata

**Indirizzo**

Largo Bastia, 35 – 00181 Roma – Italia

**Telefono**

+39 0647921

**Sito internet**

<https://uif.bancaditalia.it/>

Tutti i diritti riservati. È consentita la riproduzione a fini didattici e non commerciali, a condizione che venga citata la fonte

ISSN 2283-3498 (stampa)

ISSN 2283-6977 (online)

Stampato nel mese di aprile 2026

Grafica e stampa a cura della Divisione Editoria e stampa della Banca d'Italia

## Indice

Presentazione .....	5
1. <i>Money laundering as a service</i> offerto da un agente di pagamento .....	7
2. Abuso di fondi comunitari destinati al sostegno dell'agricoltura .....	11
3. Truffa nell'ambito di prospettate cartolarizzazioni di crediti fiscali.....	14
4. Potenziale utilizzo illecito di un sistema informale di trasferimenti tra persone fisiche anche attraverso criptoattività .....	18
5. Reimpiego dei proventi di una truffa del tipo <i>imposter scam</i> tramite criptoattività.....	22
6. Trasferimenti verso l'estero dei proventi di illeciti fiscali tramite una rete di imprese con partite IVA "apri e chiudi" .....	26
7. Riciclaggio di fondi illeciti attraverso l'utilizzo di virtual IBAN gestiti da PSP con sede legale in Asia.....	29
8. Interposizione di una società che agisce come fiduciaria in un giro di fondi finalizzato all'indebito ottenimento di agevolazioni pubbliche.....	33
9. Anomala circolazione di crediti tributari e utilizzo distorto del contratto di <i>escrow</i> .....	37
10. Truffa piramidale nel settore delle energie rinnovabili .....	41



## Presentazione

Con la pubblicazione del presente numero dei Quaderni delle casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, l'Unità dà continuità a un percorso di divulgazione avviato negli anni precedenti e volto a favorire una più ampia e approfondita comprensione dei principali schemi criminosi emersi dall'analisi delle segnalazioni di operazioni sospette.

La raccolta propone una selezione di casi recenti e significativi, illustrati secondo modalità ormai consolidate, con l'obiettivo di rendere accessibili fenomeni complessi anche a un pubblico non specialistico.

In linea con l'edizione precedente, un ruolo centrale è attribuito al tema dell'abuso delle misure agevolative e della distrazione di fondi pubblici<sup>1</sup>. Le casistiche confermano come le risorse destinate al sostegno dell'economia e allo sviluppo del tessuto produttivo continuino a rappresentare un ambito di particolare esposizione a fenomeni di utilizzo improprio. Specifica attenzione è riservata al rischio di distrazione dei fondi di provenienza comunitaria, che possono essere reimpiegati per finalità diverse da quelle previste o convogliati verso soggetti e iniziative non coerenti con gli obiettivi dei programmi di finanziamento, compromettendo l'efficacia degli interventi e accrescendo la vulnerabilità del sistema.

Accanto a tali profili, il Quaderno approfondisce la crescente diffusione di schemi fraudolenti, anche di tipo piramidale, in settori innovativi, spesso proposti come opportunità di investimento ad alto rendimento e capaci di attrarre un numero elevato di soggetti. Questi schemi, frequentemente veicolati attraverso strumenti digitali, si prestano alla raccolta e alla successiva rapida dispersione dei flussi finanziari con il ricorso a circuiti già rilevati nell'analisi di altre fattispecie illecite. Trovano rappresentazione in questo numero anche fattispecie di frode realizzate in connessione a operazioni di cartolarizzazione: i casi proposti dimostrano che la complessità delle transazioni e la numerosità degli attori intervenuti possono offrire margini di utilizzo improprio.

Un ulteriore ambito di analisi riguarda il ricorso ai *crypto-asset* quale strumento di riciclaggio dei proventi di truffe e di finanziamento del terrorismo. Le casistiche mostrano come l'impiego di valute virtuali e di infrastrutture decentralizzate possa agevolare operazioni di occultamento e trasferimento di risorse, sfruttandone la rapidità e la dimensione transnazionale. In tale contesto, l'utilizzo di tecniche innovative di analisi finanziaria si conferma essenziale per ricostruire collegamenti soggettivi e individuare le dinamiche sottostanti.

Il volume dedica infine specifica attenzione agli ingenti flussi finanziari, provento di illeciti di varia natura, inviati dall'Italia verso Paesi asiatici. Il fenomeno, da sempre all'attenzione dell'Unità, ricorre in questo Quaderno in tre casi che mettono in luce i diversi approcci di analisi impiegati dalla UIF, come il

---

<sup>1</sup> Sul tema si rimanda alla recente [Comunicazione UIF del 31 marzo 2026 "Prevenzione di attività illecite connesse con agevolazioni e contratti pubblici"](#).

ricorso a tecniche di *network analysis*, lo sfruttamento di nuove basi dati – quali le evidenze della fatturazione elettronica – e la collaborazione con FIU estere nell’ambito di progetti di *joint analysis*.

Nel loro complesso, i casi raccolti nel presente volume offrono un quadro rappresentativo dell’evoluzione delle condotte riconducibili al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e confermano il valore della collaborazione attiva quale presidio essenziale per la salvaguardia dell’economia legale.

Le casistiche evidenziano, al contempo, l’importanza di un utilizzo sempre più consapevole e integrato delle informazioni disponibili e di strumenti di analisi adeguati alla complessità dei fenomeni osservati.

In tale prospettiva, l’Unità prosegue nel proprio impegno a condividere conoscenze ed esperienze maturate, con l’obiettivo di rafforzare la capacità del sistema di prevenzione di individuare tempestivamente i fattori di rischio e di contrastare in modo efficace le condotte illecite.

**Il Direttore**

*Enzo Serata*

# 1. Money laundering as a service offerto da un agente di pagamento

## Abstract

Un agente di pagamento europeo, sfruttando l'appartenenza a un articolato gruppo finanziario extraeuropeo e presentandosi al pubblico come banca o istituto di pagamento in assenza delle previste autorizzazioni, ha favorito la canalizzazione di ingenti flussi finanziari illeciti dall'Europa all'Asia.

## Soggetti

Persone fisiche:

- Tizio, titolare effettivo di Alfa.

Persone giuridiche:

- Alfa, agente di pagamento di Beta, con sede nello Stato X del Nord Europa;
- Beta, Prestatore di Servizi di Pagamento (PSP) dello Stato X del Nord Europa;
- Gamma, PSP dello Stato Y dell'Europa occidentale;
- Ampia rete di imprese già oggetto di indagini per illeciti fiscali e per abuso di agevolazioni pubbliche, spesso di recente costituzione, localizzate in ricorrenti aree del Nord Italia e riconducibili ad esponenti originari del Sud-Est asiatico.

## Il caso

Il caso trae origine dall'analisi ad ampio spettro di numerose segnalazioni di operazioni sospette inoltrate da molteplici soggetti obbligati che evidenziano bonifici esteri ricorrenti e per importi complessivi rilevanti disposti a favore della medesima società estera Alfa e accreditati sul suo conto di pagamento radicato presso il PSP Gamma nello Stato Y dell'Europa occidentale.

In particolare, dall'analisi dei flussi emerge l'anomala e ripetuta concentrazione di fondi illeciti veicolati da network di imprese italiane indagate per frodi fiscali (realizzate anche mediante ricorso all'*underground banking*<sup>2</sup>) e per abuso di agevolazioni pubbliche (truffe su crediti di imposta per bonus edilizi e finanziamenti PNRR). Parte dei fondi origina, inoltre, da imprese con profilo soggettivo e finanziario anomalo, anche di recente costituzione, con sedi in zone ricorrenti e riconducibili a esponenti originari del Sud-Est asiatico, privi di pregressa esperienza imprenditoriale. Le causali dei bonifici esteri rimandano a presunti "giroconti" o a "numeri di conto" relativi a rapporti che gli ordinanti dichiarano di detenere presso la medesima Alfa. La controparte estera Alfa è difatti classificata dagli intermediari italiani ed esteri come "banca o istituto di pagamento", qualifica riportata sul sito di Alfa ma anche indicata in diverse interviste rilasciate sulla stampa nazionale dal titolare effettivo Tizio. Tramite il canale della collaborazione

---

<sup>2</sup> Con l'espressione *underground banking* (sistema bancario sotterraneo) si indica una categoria ampia e non unitaria che include molteplici meccanismi informali di intermediazione e di trasferimento di valore, che operano parallelamente e, in genere, in maniera indipendente, rispetto al sistema bancario ufficiale. L'*underground banking*, nato come fenomeno legato all'emigrazione cinese fin dagli anni '80, ha recentemente assunto dimensioni molto significative, legandosi ad attività illegali come sistema innovativo di riciclaggio dei proventi illeciti fornito ad organizzazioni criminali esterne (*money laundering as a service*).

internazionale si è avuta notizia che quest'ultimo, originario dell'Europa dell'Est e residente in Italia, risulta già coinvolto in indagini all'estero.

Dagli approfondimenti svolti dall'Unità mediante consultazione dei registri centrali EBA<sup>3</sup>, la società Alfa non risulta essere una banca né un istituto di pagamento, bensì solo un agente del PSP Beta dello Stato X del Nord Europa, dotato di passaporto europeo per operare in regime di libera prestazione di servizi. Inoltre, Alfa appartiene a un esteso gruppo finanziario internazionale composto da società di investimento, società di factoring, mediatori creditizi e banche localizzate in paesi a fiscalità privilegiata e prive di valide autorizzazioni in territorio comunitario. Tale complessa articolazione societaria, unitamente alla frammentazione dell'operatività finanziaria, è risultata funzionale a conferire apparente legittimazione a un'attività, con verosimili profili di abusivismo finanziario, qualificabile come schema di *money laundering as a service* offerto professionalmente da Alfa a favore di diverse organizzazioni criminali.

Sulla base di estrazioni massive fornite dai principali segnalanti, è stato possibile intercettare un campione di transazioni veicolate dall'Italia a favore di Alfa per svariati milioni di euro.

Tenuto conto della complessità dello schema osservato, della dimensione in termini di flussi, rapporti e soggetti coinvolti, nonché dei relativi rischi in relazione alla supervisione AML, è stato condotto sul caso un esercizio di *Joint Analysis* con altre FIU europee: tra queste, quella dello Stato X, ove è collocata la sede di Alfa e dove è stata rilasciata la licenza per l'esercizio dell'attività di agente di pagamento, e quella dello Stato Y, ove è radicato il conto di pagamento di Alfa presso il PSP Gamma impiegato per raccogliere i flussi illeciti.

L'analisi congiunta ha consentito di rilevare la complessiva operatività *cross-border* per diverse centinaia di milioni di euro, provenienti sia dall'Italia che da diversi altri paesi europei, accentrata in modo capillare da Alfa. Lo schema sembrerebbe essere stato inoltre supportato da una rete di terzi intermediari "partner" di Alfa, in primis il PSP Gamma, il quale, oltre ad aver classificato Alfa come società finanziaria, destinataria quindi di un'adeguata verifica semplificata, ha anche veicolato i fondi raccolti da Alfa verso svariati paesi del Sud-Est asiatico servendosi di un conto di corrispondenza acceso presso una banca con sede in un Paese dell'Europa settentrionale.


L'approfondimento dello schema ha portato alla luce il ruolo centrale di Alfa quale prestatore professionale di servizi di riciclaggio di fondi illeciti, che ha agito facendo leva sulla frammentazione delle transazioni in termini di flussi, soggetti, paesi e intermediari coinvolti e sulla complessa architettura finanziaria del gruppo di appartenenza. Tali elementi hanno contribuito a ostacolare la localizzazione dell'attività finanziaria e l'individuazione della normativa applicabile, non sempre completamente armonizzata a livello comunitario.

Lo strumento della *Joint Analysis* si è quindi confermato essere una valida ed efficace strategia di cooperazione internazionale tra FIU, che ha consentito di acquisire una visione globale dello schema di riciclaggio *cross-border*, difficilmente rilevabile in assenza di un'azione coordinata da parte delle molteplici autorità a vario titolo coinvolte.

---

<sup>3</sup> I registri centrali EBA contengono le informazioni sugli istituti di pagamento e di moneta elettronica autorizzati o registrati nell'Unione europea e nei paesi dello Spazio economico europeo.

## Schema dell'operatività analizzata



## Elementi caratterizzanti l'operatività anomala

Tratti dal Provvedimento UIF recante gli indicatori di anomalia del 12 maggio 2023

- 2.2. Il soggetto fornisce informazioni o documenti che risultano significativamente difformi, contraddittori o comunque non coerenti tra loro o con quelli eventualmente tratti da fonti affidabili e indipendenti [...].
- 4.3. Il soggetto è di recente costituzione o operativo a seguito di un periodo di inattività o versa in difficoltà economica o finanziaria e presenta amministratori o soci di maggioranza, che per il profilo soggettivo (ad es. età, assenza delle cognizioni normalmente attese per l'attività esercitata, residenza o sede in paesi o località diversi da quelli in cui ha sede ovvero opera l'impresa) appaiono come meri prestanome.
- 5. Il soggetto cui è riferita l'operatività è noto per il coinvolgimento in procedimenti penali o di prevenzione (in corso o che si sono conclusi nei suoi confronti con provvedimenti sfavorevoli) o per essere destinatario di connesse misure personali o patrimoniali ovvero gravato da eventi pregiudizievoli (quali ipoteche, protesti o procedure concorsuali), ovvero è notoriamente contiguo (per vincoli di parentela, affinità, convivenza, relazioni d'affari o altre connessioni note) a soggetti sottoposti a misure della specie ovvero opera ricorrentemente con controparti note per le medesime circostanze, laddove i procedimenti, le misure o gli eventi pregiudizievoli siano comunque di epoca relativamente recente rispetto alla valutazione compiuta dal destinatario, ovvero presenta un dubbio profilo reputazionale in relazione ad altre notizie pregiudizievoli e aggiornate (ad es. assenza di prescritte autorizzazioni) desumibili da fonti informative indipendenti e affidabili, e intende svolgere operatività che, per caratteristiche o importi, risulta inusuale, incoerente o illogica.

- 5.4. Il soggetto o le sue controparti sono note per lo svolgimento di attività riservate in assenza delle prescritte autorizzazioni, specie se vengono in rilievo per ripetuti trasferimenti di fondi per la realizzazione di apparenti obiettivi di investimento.
- 9. Operatività che, per caratteristiche o importi, risulta non coerente con l'attività svolta ovvero con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto tenuto anche conto, in caso di soggetto diverso da persona fisica, del relativo gruppo di appartenenza.
- 10.16. Operazioni di trasferimento, spesso giustificate dal soggetto come investimenti finanziari, a favore di entità estere che appaiono svolgere attività finanziarie in assenza delle prescritte autorizzazioni o con sede in paesi privi di un regime di vigilanza adeguato ovvero in paesi o aree geografiche a rischio elevato o non cooperativi o a fiscalità privilegiata, specie se il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto non risulta adeguato.
- 15.4. Accrediti seguiti da [...] bonifici anche all'estero, specie se a favore di rapporti ricorrenti.
- 32. Operatività su conto corrente di corrispondenza e rapporti a essi assimilabili (infra conto o rapporto) ripetuta o di importo complessivo rilevante che, in relazione ai flussi finanziari complessivamente transitati, alle informazioni fornite dall'ente rispondente, all'ubicazione geografica dei soggetti o degli intermediari intervenuti nei pagamenti, risulta incoerente con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto, tenuto anche conto, in caso di soggetto diverso da persona fisica, del relativo gruppo di appartenenza, ovvero presenta una configurazione, inusuale o illogica.

## 2. Abuso di fondi comunitari destinati al sostegno dell'agricoltura

### Abstract

Utilizzo improprio di contributi destinati all'agricoltura erogati da un organismo pagatore<sup>4</sup> a favore di aziende agricole operanti nella medesima regione italiana, mediante giri di fondi tra società collegate, con il coinvolgimento di un professionista che potrebbe essere il reale *dominus* dell'intera operatività.

### Soggetti

Persone fisiche:

- Tizio, professionista;
- Caia e Sempronio, figli di Tizio e titolari effettivi di Beta.

Persone giuridiche:

- Alfa, Beta, Gamma, aziende agricole;
- Delta, società di ingegneria;
- Epsilon, impresa individuale operante nel settore della consulenza.

### Il caso

Il caso trae origine da due segnalazioni, riferite rispettivamente alle società Alfa e Gamma, beneficiarie di fondi destinati all'agricoltura, che sono stati utilizzati in maniera anomala. In particolare, le erogazioni pubbliche accreditate sul conto di Alfa sono state trasferite prevalentemente alla società Delta tramite bonifici recanti riferimenti a progetti e numeri di CUP<sup>5</sup> e, in parte residuale, al professionista Tizio a titolo di compenso. Anche le erogazioni accreditate sul conto di Gamma sono state in larga parte trasferite a favore di Tizio.

Nel corso degli approfondimenti finanziari è stato prima di tutto analizzato il conto della società Delta, la cui movimentazione risulta circoscritta a un numero limitato di controparti. Nel periodo analizzato, la provvista si è costituita soprattutto con i bonifici ordinati da Alfa, le cui somme sono state poi trasferite in misura prevalente a Tizio a titolo di pagamento parcelle. Nello stesso periodo, inoltre, sul conto di Delta sono stati accreditati fondi da Epsilon, operante nella medesima zona geografica e beneficiaria, a sua volta, di un contributo di importo elevato erogato da un organismo pagatore nazionale.

In sede di analisi è stata esaminata anche la movimentazione finanziaria sul conto di Tizio, le cui principali entrate sono costituite dai suindicati pagamenti provenienti da Alfa, Delta e Gamma, mentre le

---

<sup>4</sup> Gli organismi pagatori sono enti dei paesi dell'UE responsabili della gestione e del controllo delle spese finanziate dai due fondi della politica agricola comune (PAC), denominati Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).


<sup>5</sup> Il Codice Unico di Progetto (CUP) è un codice alfanumerico di 15 caratteri che identifica in modo univoco un progetto di investimento pubblico, garantendo la tracciabilità dei flussi finanziari.

uscite sono costituite in prevalenza da disposizioni a titolo di finanziamento a favore di Beta, i cui titolari effettivi sono Caia e Sempronio, figli di Tizio.

Ulteriori approfondimenti, infine, sono stati condotti sul conto di Beta, da cui sono emersi trasferimenti in uscita a favore di Alfa e Epsilon con causali generiche e poco esplicative.

L'analisi ha quindi evidenziato un utilizzo improprio di contributi destinati all'agricoltura ricevuti da parte di alcune società, le cui somme sono state trasferite principalmente a favore di Tizio. Quest'ultimo, professionista e apparente *dominus* dello schema fraudolento, ha ricevuto fondi in maniera diretta o indiretta tramite passaggi intermedi su conti di altre società.

### Schema dell'operatività analizzata



## Elementi caratterizzanti l'operatività anomala

*Tratti dal Provvedimento UIF recante gli indicatori di anomalia del 12 maggio 2023*

- 3.13. Il soggetto che intende svolgere l'operatività si avvale di un referente che riveste il medesimo ruolo per una molteplicità di altri soggetti, canalizzando presso di sé la maggior parte delle interlocuzioni con il destinatario in modo da sembrare il titolare effettivo dell'operatività, specie nello svolgimento di operazioni di investimento.
- 10.11. Afflussi di somme di importo complessivamente rilevante, specie se in contante o dall'estero, ovvero accrediti di contributi pubblici su rapporti bancari o finanziari, in particolare se con modesta operatività ovvero di recente accensione o per lungo tempo inattivi, seguiti da prelievi di contanti ovvero da trasferimenti per importi complessivi pressoché equivalenti all'estero o a favore di nominativi non ricollegabili al soggetto.

*Tratti dalla Comunicazione UIF del 13 ottobre 2009 - Schema rappresentativo di comportamenti anomali*

*Schema operativo connesso all'utilizzo di conti dedicati: profilo oggettivo*

- Utilizzo di finanziamenti pubblici con modalità non compatibili con la natura e lo scopo del finanziamento erogato, in particolare attraverso prelievi di contante o trasferimenti ad altri soggetti che risultano estranei all'attività, soprattutto se all'estero.
- Ripetute ed inusuali operazioni effettuate con controparti riconducibili alla medesima compagine societaria.
- Operazioni di pagamento, tramite bonifici ed assegni, a soggetti terzi, che non appaiono riconducibili alle finalità per le quali il conto è stato aperto.

### 3. Truffa nell'ambito di prospettate cartolarizzazioni di crediti fiscali

#### Abstract

Due società di consulenza, riconducibili a persone prive di pregresse esperienze imprenditoriali, ricevono ingenti fondi a titolo di compenso per i servizi prestati nell'ambito di complesse operazioni di cartolarizzazione di crediti fiscali originati da bonus edilizi, poi non perfezionate. La provvista è trasferita all'estero a favore di un'unica controparte, a titolo di corrispettivo per servizi di consulenza.

#### Soggetti

Persone fisiche:

- Tizio, titolare effettivo della società Alfa e del gruppo di società Delta;
- Caio, titolare effettivo della società Beta e del gruppo di società Epsilon;
- Mevio, imprenditore estero nel settore dei servizi alle imprese.

Persone giuridiche:

- Alfa e Beta, società di consulenza e servizi alle imprese;
- Gamma, società immobiliare con sede in Europa occidentale;
- Delta ed Epsilon, insieme di Società Veicolo di Cartolarizzazione (SVC) recentemente costituite.

#### Il caso

Il caso trae origine da segnalazioni trasmesse da istituti bancari aventi ad oggetto ingenti flussi finanziari trasferiti da numerose società, operanti nei settori edile e immobiliare, a favore delle società di consulenza Alfa, recentemente costituita, e Beta. Tali operazioni risultano collegate a prestazioni finalizzate alla strutturazione di ipotetiche cessioni di crediti fiscali di cui al DL 34/2020 nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione.

Nel dettaglio, l'Unità ha analizzato il conto corrente di Alfa rilevando che la provvista così costituita è stata trasferita, tramite bonifici riferiti a prestazioni consulenziali, principalmente a favore di Beta e della società estera Gamma, titolare di conto corrente in Italia.

Dagli ulteriori approfondimenti condotti dall'Unità è emerso che i fondi confluiti sui conti delle società Beta e Gamma sono stati accreditati su un rapporto incardinato presso lo Stato X dell'Asia e intestato a una società. Allo scopo di reperire i dati identificativi di tale beneficiario e individuare la destinazione finale dei fondi, l'Unità ha attivato il canale della collaborazione internazionale. Si è così appurato che il suddetto conto corrente è in realtà intestato a Mevio, nominativo straniero a capo di società estere operanti nel settore dei servizi alle imprese, ampiamente pubblicizzati su siti web, già citato in pregresse segnalazioni di operazioni sospette.

Dall'analisi del conto di Mevio è emerso che la provvista, oltre che dagli ingenti accrediti ricevuti da Beta e Gamma, è stata generata da consistenti bonifici ordinati da altre società italiane già note all'Unità

in quanto a loro volta oggetto di segnalazioni di operazioni sospette riferite a illeciti fiscali. I fondi in questione sono rimasti nella disponibilità di Mevio.


Nel corso degli approfondimenti dell'Unità è emerso inoltre che Gamma e Caio, titolare effettivo di Beta, risultavano già coinvolti in un procedimento penale.

Le operazioni di cartolarizzazione che giustificavano le prestazioni di consulenza e i flussi finanziari sui conti di Alfa, Beta e Gamma sarebbero state promosse dalle SVC appartenenti ai gruppi Delta ed Epsilon, rispettivamente costituiti dagli stessi Tizio e Caio. Le operazioni sottostanti apparivano incoerenti con i profili soggettivi di Tizio e Caio, nominativi rispettivamente di età molto giovane e avanzata, senza pregresse esperienze imprenditoriali, in apparenza privi delle risorse finanziarie e delle competenze tecniche necessarie.

È stato altresì appurato che le società dei gruppi Delta ed Epsilon avevano prospettato operazioni di cartolarizzazione di crediti fiscali per importi particolarmente elevati, senza tuttavia avviarle concretamente, nonostante fossero già pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale e pubblicizzate sui siti web societari e su altri siti internet d'informazione. Tali società veicolo avevano inoltre annunciato le predette operazioni in assenza di un intermediario finanziario preposto al ruolo di “*servicer*” ai sensi della L. 130/1999, circostanza che ne ha determinato la cancellazione dall'elenco delle SVC tenuto dalla Banca d'Italia.

L'analisi condotta ha dunque evidenziato flussi finanziari riferiti a contratti di consulenza per cessioni di crediti fiscali, in apparenza preordinate a cartolarizzazioni che non si sono concretizzate. Nel complesso, l'operatività ha rivelato diversi profili di potenziale rilievo penale, attinenti in primo luogo alla legittimità dei crediti fiscali sottostanti, qualora gli stessi fossero stati effettivamente ceduti. La mancata realizzazione delle operazioni di cartolarizzazione consente inoltre di ipotizzare una potenziale truffa connessa ai compensi corrisposti per le attività di consulenza. Gli esiti degli accertamenti svolti sono confluiti in un procedimento penale.

## Schema dell'operatività analizzata



## Elementi caratterizzanti l'operatività anomala

Tratti dal Provvedimento UIF recante gli indicatori di anomalia del 12 maggio 2023

- 1.2. Il soggetto si rifiuta o si mostra ripetutamente riluttante a fornire adeguate informazioni sullo scopo o sulla natura dell'operatività ovvero sull'origine delle disponibilità a essa riferibili, specie quando queste ultime provengono dall'estero e in particolare da paesi o aree geografiche a rischio elevato o non cooperativi o a fiscalità privilegiata o sono ivi destinate.
- 3.7. Il soggetto dimostra di essere privo delle caratteristiche, delle strutture (ad es. dotazione del personale non adeguata in termini quantitativi) o delle competenze tipiche del settore di attività di riferimento o di non esercitare alcuna effettiva attività in tale settore e richiede di effettuare un'operatività funzionale all'esercizio di un'impresa.
- 4.3. Il soggetto è di recente costituzione o operativo a seguito di un periodo di inattività o versa in difficoltà economica o finanziaria e presenta amministratori o soci di maggioranza, che per il profilo soggettivo (ad es. età, assenza delle cognizioni normalmente attese per l'attività esercitata, residenza o sede in paesi o località diversi da quelli in cui ha sede ovvero opera l'impresa) appaiono come meri prestanome.
- 5. Il soggetto cui è riferita l'operatività è noto per il coinvolgimento in procedimenti penali o di prevenzione (in corso o che si sono conclusi nei suoi confronti con provvedimenti sfavorevoli) o per essere destinatario di connesse misure personali o patrimoniali ovvero gravato da eventi pregiudizievoli (quali ipoteche, protesti o procedure concorsuali), ovvero è notoriamente contiguo (per vincoli di parentela, affinità, convivenza, relazioni d'affari o altre connessioni note) a soggetti sottoposti a misure della specie ovvero opera ricorrentemente con controparti note per le medesime circostanze, laddove i procedimenti, le misure o gli eventi pregiudizievoli siano comunque di epoca

relativamente recente rispetto alla valutazione compiuta dal destinatario, ovvero presenta un dubbio profilo reputazionale in relazione ad altre notizie pregiudizievoli e aggiornate (ad es. assenza di prescritte autorizzazioni) desumibili da fonti informative indipendenti e affidabili, e intende svolgere operatività che, per caratteristiche o importi, risulta inusuale, incoerente o illogica.

- 9.2. Operatività ripetuta o di importo complessivo rilevante, a valere su rapporti riferibili a nominativi, specie se amministratori di imprese, di età particolarmente giovane o molto avanzata (ad es. minore di 25 anni o maggiore di 75) o a soggetti incapaci di agire.
- 20.10. Costituzione simultanea di numerosi enti o società da parte della medesima persona fisica o giuridica, specie quando intervengano soggetti di età particolarmente giovane o molto avanzata (ad es. minore di 25 anni o maggiore di 75) o soggetti residenti in paesi o aree geografiche a rischio elevato o non cooperativi o a fiscalità privilegiata.

*Tratti dalla Comunicazione UIF del 10 novembre 2020 - Operatività connessa con illeciti fiscali*

*Schema D: Operatività connessa con la cessione di crediti fiscali fittizi e altri indebiti utilizzati*

- Imprese cedenti e/o cessionarie e/o accollanti e/o accollate che si avvalgono di professionisti coinvolti in procedimenti disciplinari e/o penali o di società di consulenza, anche di recente costituzione o sprovviste di adeguate competenze tecniche, che offrono assistenza “full service” rispetto alla stipula dei contratti di cessione o di accollo, compreso il procacciamento delle controparti e l'esecuzione degli adempimenti strumentali o connessi ai predetti contratti (apposizione di visti di conformità e/o rilascio di certificazioni, ove previste).
- Stipula di ripetuti contratti di cessione di crediti fiscali o di rami d'azienda aventi ad oggetto in via sostanzialmente esclusiva crediti fiscali, spesso nella medesima giornata e con la partecipazione delle stesse società che intervengono in qualità di cedenti o cessionarie.
- Commissioni ricevute da soggetti coinvolti nelle operazioni di accollo per importi apparentemente sproporzionati.

*Tratti dalla Comunicazione UIF dell'11 febbraio 2021 - Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi con l'emergenza da Covid-19*

- Società o enti siano specificamente costituiti allo scopo di essere impiegati nelle cessioni di crediti fiscali [...] offerte con carattere di professionalità e a una pluralità indifferenziata di soggetti (per esempio attraverso la costituzione di appositi siti *web* o la diffusione di messaggi promozionali anche a mezzo di *social network*) tanto da destare il sospetto che esse siano esercitate nei confronti del pubblico in assenza delle prescritte autorizzazioni.

## 4. Potenziale utilizzo illecito di un sistema informale di trasferimenti tra persone fisiche anche attraverso criptoattività

### Abstract

Una donna originaria del Nord Africa riceve criptoattività da un *address* riferibile a un gruppo paramilitare oggetto di sanzioni internazionali per profili di terrorismo.

L'analisi condotta ha fatto emergere una rete di soggetti, spesso connazionali, che porterebbe a presumere l'esistenza di un sistema informale di trasferimento di somme dall'Italia al Paese di origine della donna, anche attraverso transazioni in criptoattività.

### Soggetti

Persone fisiche:

- Tizia, donna di età avanzata originaria dello Stato X del Nord Africa;
- Caio e Sempronia, coniugi, originari dello Stato X e con indirizzo di residenza coincidente con Tizia; da fonti aperte Caio risulta indagato in relazione a contesti di *migrant smuggling*;
- Mevio, soggetto originario dell'Europa occidentale, presumibilmente collegato a Beta in quanto il suo *wallet* è indicato dal segnalante come riferibile anche a quest'ultima.

Persone giuridiche:

- Alfa, organizzazione paramilitare oggetto di sanzioni internazionali per profili di terrorismo;
- Beta, società con sede in Sud America, attiva nel comparto del *gaming*.

### Il caso

Il caso trae origine dall'analisi di una segnalazione, pervenuta da un intermediario attivo nel settore delle criptoattività, relativa alla ricezione da parte di Tizia di *crypto-asset* provenienti da un *address* che, sulla base delle informazioni ricavate dall'analisi forense, sarebbe riconducibile ad Alfa, organizzazione paramilitare oggetto di sanzioni internazionali per terrorismo.

L'analisi si è pertanto incentrata sul profilo soggettivo e finanziario di Tizia, donna di età avanzata attiva nel settore agricolo. L'esame della movimentazione sul *wallet* di Tizia, effettuato anche attraverso l'impiego di applicativi per l'analisi della *blockchain* a disposizione dell'Unità, ha evidenziato la ricezione di *crypto-asset* provenienti da numerosi soggetti, spesso suoi connazionali e residenti in Italia, e il successivo invio a ulteriori connazionali, in prevalenza residenti nel suo Paese di origine.

Sono stati inoltre rilevati trasferimenti a favore di un *wallet* che, sulla base di quanto riferito dal segnalante, è risultato riconducibile sia a Mevio che a Beta, società attiva nel comparto del *gaming* come fornitore di infrastrutture tecnologiche o come piattaforma di gioco.

Dalla disamina delle carte di pagamento e dei conti correnti di Tizia, è emerso in via prevalente lo scambio di somme con connazionali residenti in Italia, talvolta coincidenti con i nominativi coinvolti nell'operatività in criptoattività.

Tra le controparti dirette di Tizia sono apparse meritevoli di analisi le posizioni dei coniugi Caio e Sempronia. In particolare, è emerso come una delle ultime operazioni in criptoattività compiute da Tizia sia stata indirizzata a Caio, dotato di *wallet* acceso poco tempo prima e accreditato con ingenti somme provenienti da connazionali non residenti in Italia e inviate, in buona parte, a Mevio e/o Beta. Sempronia, invece, è risultata interessata da trasferimenti disposti da Tizia in favore di un suo *wallet* e da un'operatività in valute virtuali assimilabile a quella realizzata da quest'ultima.


Dall'analisi congiunta delle posizioni di Tizia, Caio e Sempronia è inoltre emersa la condivisione di indirizzi di residenza, la ricorrenza di diverse controparti comuni e la presenza, tra queste, di nominativi già noti all'Unità in quanto oggetto di precedenti segnalazioni relative principalmente a fenomeni di *migrant smuggling*, come confermato dalle indagini a carico di Caio, nonché in misura minore a possibili profili di finanziamento del terrorismo.

Tra le fattispecie più ricorrenti nelle segnalazioni menzionate è in particolare emersa un'intensa operatività su carte di pagamento condotta principalmente da Tizia e da suoi connazionali, apparentemente propedeutica all'invio di somme a un istituto di moneta elettronica estero. In merito, analisi svolte in passato dall'Unità hanno portato a ipotizzare l'esistenza di un sistema finanziario finalizzato alla canalizzazione di fondi da parte di soggetti originari del Nord Africa verso il proprio Paese di origine. In tale ambito si ipotizzava inoltre che alcuni titolari dei rapporti su cui transitavano le somme non avessero nei fatti l'effettivo controllo del rapporto, circostanza che appare verosimile anche nel presente caso, tenuto conto degli elementi soggettivi sopra evidenziati con riferimento a Tizia, Caio e Sempronia.

Da ultimo, tra le controparti comuni dei tre, alcune sono risultate presentare sui *social network* profili in cui sembrerebbe sponsorizzata attività di trasferimento di denaro e di *crypto-asset*.

Il caso evidenzia pertanto la possibile evoluzione di modalità operative già note, ma ora poste in essere anche con l'impiego di *crypto-asset*, che potrebbero ostacolare la ricostruzione dei flussi finanziari e l'identificazione dei soggetti coinvolti. Nel caso di specie, inoltre, il contatto con contesti verosimilmente collegati al *migrant smuggling* e al finanziamento del terrorismo potrebbe indicare che tali sistemi di trasferimento informali siano esposti anche a condotte caratterizzate da un profilo di rischio significativamente più elevato.

## Schema dell'operatività analizzata



## Elementi caratterizzanti l'operatività anomala

Tratti dal Provvedimento UIF recante gli indicatori di anomalia del 12 maggio 2023

- 9. Operatività che, per caratteristiche o importi, risulta non coerente con l'attività svolta ovvero con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto, tenuto anche conto, in caso di soggetto diverso da persona fisica, del relativo gruppo di appartenenza.
- 26. Operatività in *crypto-assets* che per ammontare, intensità o modalità di esecuzione delle operazioni ovvero per l'origine o la destinazione dei flussi risulta incoerente con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto, tenuto anche conto, in caso di soggetto diverso da persona fisica, del relativo gruppo di appartenenza, ovvero presenta una configurazione inusuale o illogica, specie quando nella movimentazione effettuata manchi la convenienza economica.
- 27. Operatività in *crypto-assets*, specie se di importo rilevante, in contropartita di *address* per i quali, sulla base delle informazioni disponibili, non è possibile risalire con ragionevole certezza all'effettivo titolare o che risultano collegati, anche indirettamente, a contesti a rischio ovvero a paesi o aree geografiche a rischio elevato o non cooperativi o a fiscalità privilegiata ovvero con normativa antiriciclaggio carente o inadeguata in particolare con riguardo alle valute virtuali.

- 33.1. Operatività riconducibile a soggetti censiti in liste pubbliche di persone o entità destinatarie di misure restrittive per motivi di terrorismo o noti per essere stati interessati da indagini o fatti di cronaca connessi al terrorismo o all'estremismo religioso o politico, ovvero riferita a soggetti che presentano collegamenti significativi (per vincoli di parentela, affinità, convivenza o altre connessioni stabili note) con persone sulle quali sono state riscontrate le medesime circostanze pregiudizievoli.
  
- 33.3. Trasferimenti di disponibilità, specie se attraverso money transfer, carte prepagate o *crypto-assets*, che coinvolgono una pluralità di soggetti diversi, residenti in o originari di aree geografiche che notoriamente finanziano o sostengono attività terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche ovvero in zone limitrofe o di transito rispetto alle predette aree.
  
- 33.11. Concentrazione di trasferimenti di disponibilità in capo a soggetti che paiono fungere da collettori di fondi per conto terzi, anche nell'ambito di sistemi di trasferimento informale (ad es. *hawala*).

## 5. Reimpiego dei proventi di una truffa del tipo *imposter scam* tramite criptoattività

### Abstract

Le vittime di una truffa di tipo *imposter scam*<sup>6</sup>, perpetrata mediante un'applicazione di messaggistica istantanea, effettuano ricariche a favore di una rete di soggetti di giovane età, titolari di carte di pagamento emesse a distanza temporale ravvicinata dal medesimo istituto di pagamento.

La provvista, derivante dalle ricariche delle singole carte, viene trasferita su rapporti intestati a una società con sede in uno Stato dell'Europa occidentale, tramite bonifici con causali spesso afferenti ad una piattaforma cinese di scambio di oggetti virtuali per videogiochi (*skin*<sup>7</sup>), per poi essere trasferita su sistemi di negoziazione di criptoattività.

### Soggetti

Persone fisiche:

- Gruppo X, vittime di truffa;
- Rete Y, soggetti di giovane età, titolari di carte di pagamento;
- Tizia, titolare effettiva della società Alfa;
- Caio, figlio di Tizia.

Persone giuridiche:

- Alfa, società con sede in Europa occidentale.

### Il caso

Il caso trae origine dall'analisi congiunta di numerose segnalazioni trasmesse da parte dello stesso IMEL, riportanti la medesima operatività relativa a numerose ricariche di carte di pagamento effettuate, in un ristretto arco temporale, da parte di molteplici persone fisiche appartenenti al Gruppo X, anche con denaro contante. La provvista così costituita viene impiegata per disporre bonifici in favore di una medesima controparte, con sede legale e conti correnti incardinati presso un intermediario di un Paese dell'Europa occidentale.

Nell'ambito degli approfondimenti condotti, è emersa la presenza di denunce presentate all'Autorità giudiziaria da parte di alcuni membri del Gruppo X, che dichiaravano di essere stati vittime di una truffa,

---

<sup>6</sup> La truffa dell'impostore si verifica quando un criminale finge di essere una persona fidata – es. un familiare – per ingannare la vittima e rubare denaro, dati personali o codici di accesso.

<sup>7</sup> La "*skin*" è un oggetto virtuale che può essere acquistato e utilizzato nei videogiochi, al fine di cambiare l'aspetto dell'avatar del giocatore o di ulteriori elementi "*in game*" (ad esempio accessori, veicoli). Nonostante il loro utilizzo non alteri in alcun modo le performance del giocatore, i prezzi per le *skin* più rare possono variare nel tempo e raggiungere cifre considerevoli.


della tipologia *imposter scam*, riportata anche su articoli di stampa e perpetrata ai loro danni mediante l'ausilio di una diffusa applicazione di messaggistica istantanea.

Le analisi svolte sui profili soggettivi e sull'operatività segnalata hanno portato a formulare l'ipotesi che i titolari delle carte su cui erano state accreditate le ricariche fossero, in realtà, parte di una medesima Rete Y, costituita allo scopo di realizzare la truffa.

A tale conclusione si è giunti considerando: i) la composizione del gruppo, costituito da individui dal simile profilo soggettivo; ii) l'emissione, in un arco temporale ravvicinato, di carte di pagamento a loro intestate da parte dello stesso IMEL; iii) le ricariche disposte dal Gruppo X per importi ricorrenti in favore di destinatari diversi; iv) l'utilizzo della provvista per ordinare bonifici in favore di conti correnti intestati alle medesime controparti, Alfa e Tizia, con causali ricorrenti e spesso riferite a una piattaforma cinese di scambio di oggetti virtuali per videogiochi; v) l'estinzione delle carte di pagamento in alcuni casi nella medesima data.

Dalle informazioni ricevute tramite il canale della collaborazione internazionale è emerso che le movimentazioni sui conti correnti di Alfa e di Tizia sarebbero riconducibili a Caio, figlio minorenni di Tizia, il quale opererebbe nel commercio di *skin*. Dall'analisi dei conti correnti di Alfa è emerso che la provvista ricevuta, proveniente anche da conti correnti radicati in altri paesi dell'Europa occidentale, è stata trasferita su conti intestati a Tizia presso noti *crypto-asset service provider* (CASP) internazionali, dai quali, previa conversione in una diffusa *stablecoin*, è stata destinata su ulteriori *addresses*.

## Schema dell'operatività analizzata



## Elementi caratterizzanti l'operatività anomala

Tratti dal Provvedimento UIF recante gli indicatori di anomalia del 12 maggio 2023

- 9.2. Operatività ripetuta o di importo complessivo rilevante, a valere su rapporti riferibili a nominativi, specie se amministratori di imprese, di età particolarmente giovane o molto avanzata (ad es. minore di 25 anni o maggiore di 75) o a soggetti incapaci di agire.
- 10.14. Apertura di rapporti utilizzati unicamente per porre in essere un'intensa operatività in un breve lasso temporale e successiva chiusura dei rapporti stessi.
- 15.2. Movimentazione contraddistinta dall'accredito e dall'addebito continuo di fondi, con operazioni che appaiono di "mero transito", in assenza di operazioni di spending ovvero in presenza di limitate operazioni di spending, specie se di importo unitario ricorrente o a cifra tonda o di importo prossimo a quello massimo consentito.
- 15.8. Pluralità di ricariche di uno strumento di pagamento o di più strumenti riconducibili a soggetti collegati effettuate da molti soggetti operanti in varie zone e seguite dall'immediato trasferimento dei fondi a favore di un unico soggetto o di soggetti collegati.

- 26.3. Molteplicità di conti o strumenti di pagamento utilizzati dal medesimo soggetto per la realizzazione di operazioni di conversione da/in *crypto-assets*, specie se in un arco temporale limitato e con controvalori complessivamente rilevanti.

*Tratti dalla comunicazione UIF del 5 febbraio 2010 - Schemi rappresentativi di comportamenti anomali*

*Frodi informatiche/phishing*

- Accrediti di bonifici on-line disposti da conti intestati a numerose persone fisiche ovvero a persone giuridiche non ricollegabili al profilo economico/finanziario o all'attività del destinatario.

## 6. Trasferimenti verso l'estero dei proventi di illeciti fiscali tramite una rete di imprese con partite IVA "apri e chiudi"

### Abstract

Una rete di imprese individuali e società riconducibili a soggetti asiatici pone in essere operazioni connotate da numerosi elementi di anomalia tipici degli illeciti fiscali e trasferisce i fondi verso paesi esteri per oltre 300 milioni di euro.

### Soggetti

Persone fisiche:

- Tizio, cittadino asiatico titolare di Alfa.

Persone giuridiche:

- Alfa, impresa individuale di recente costituzione, operante nel settore tessile;
- Beta e Gamma, gruppi di imprese individuali e società rispettivamente clienti e fornitori di Alfa;
- Delta, gruppo di individui ed imprese estere titolari di conti correnti accesi in Asia;
- Epsilon, gruppo di imprese individuali e società riconducibili a soggetti del Sud-Est asiatico operanti nel settore tessile;
- Zeta ed Eta, gruppi di imprese individuali e società riconducibili a soggetti del Sud-Est asiatico operanti, rispettivamente, nei settori edile e metallifero.

### Il caso

Il caso origina dalla segnalazione di un professionista riferita ad Alfa, che aveva conseguito ingenti ricavi in tempi brevi, a fronte di costi quasi nulli e senza fornire estratti conto né ulteriore documentazione contabile.

Gli approfondimenti condotti hanno evidenziato che, poco dopo la sua costituzione, Alfa è stata cancellata dal Registro delle imprese. Inoltre, i nominativi di Tizio e di Alfa erano censiti negli archivi dell'Unità in relazione ad alcune recenti segnalazioni di operazioni sospette, principalmente riconducibili a un utilizzo anomalo di carte prepagate e a possibili frodi fiscali.

Allo scopo di conseguire una visione esaustiva delle controparti commerciali di Alfa, sono stati acquisiti, dall'Agenzia delle Entrate, i dati della fatturazione elettronica. Ciò ha consentito di identificare i gruppi Beta e Gamma, rispettivamente clienti e fornitori di Alfa, e di appurare che anch'essi erano presenti in segnalazioni di operazioni sospette relative a un'operatività sintomatica di illeciti fiscali e connotata da significativi trasferimenti di fondi verso l'estero.

L'analisi aggregata delle segnalazioni e dei relativi flussi finanziari ha permesso di ricostruire un network di primo livello di imprese che hanno scambiato fondi per 3 milioni di euro in due anni.


Gli approfondimenti svolti hanno evidenziato che Alfa rivestiva un ruolo centrale di collettore di fondi, successivamente trasferiti in misura significativa all'estero a favore del gruppo Delta.

Poiché l'operatività del network di primo livello presentava ulteriori connessioni con altre segnalazioni, l'analisi è stata estesa anche a queste ultime, al fine di inquadrare il fenomeno in un contesto più vasto. Tale approfondimento ha consentito di ricostruire un network di secondo livello, nell'ambito del quale i flussi complessivi ammontavano a circa 450 milioni di euro. In particolare, i fondi in uscita dall'Italia da parte di Epsilon, Zeta ed Eta erano confluiti su conti esteri riconducibili a Delta, localizzati in Paesi asiatici, per circa 300 milioni di euro complessivi.

Numerosi soggetti coinvolti nei network così delineati presentavano caratteristiche ricorrenti – recente costituzione, breve durata, cancellazione dal Registro delle imprese e mancato assolvimento degli obblighi tributari – configurandosi come partite IVA “apri e chiudi”, create per avviare un'attività e chiuse in un breve arco temporale, con l'effetto di eludere il versamento delle imposte dovute.

I dati contabili desunti dal sistema di fatturazione elettronica hanno quindi reso possibile individuare reti di imprese che non sarebbero state identificabili nella loro effettiva estensione sulla base della sola analisi della segnalazione iniziale. In particolare, l'esame delle fatture elettroniche emesse e ricevute ha consentito di ricostruire un articolato contesto di società, perlopiù neocostituite o già censite negli archivi dell'Unità, con un'operatività riconducibile a schemi finalizzati alla commissione di illeciti fiscali e al successivo trasferimento dei relativi proventi all'estero.

### Schema dell'operatività analizzata



## Elementi caratterizzanti l'operatività anomala

*Tratti dal Provvedimento UIF recante gli indicatori di anomalia del 12 maggio 2023*

- 4.3. Il soggetto è di recente costituzione o operativo a seguito di un periodo di inattività o versa in difficoltà economica o finanziaria e presenta amministratori o soci di maggioranza, che per il profilo soggettivo (ad es. età, assenza delle cognizioni normalmente attese per l'attività esercitata, residenza o sede in paesi o località diversi da quelli in cui ha sede ovvero opera l'impresa) appaiono come meri prestanome.
- 9.6. Ricorrenti flussi finanziari da o verso l'estero, specie se di importo complessivo rilevante, riconducibili a soggetti che operano prevalentemente in ambito domestico e che non effettuano movimentazioni riconducibili ad attività commerciale o d'impresa (ad es. pagamento di stipendi e imposte).
- 10.11. Afflussi di somme di importo complessivo rilevante, specie se in contante o dall'estero, ovvero accrediti di contributi pubblici su rapporti bancari o finanziari, in particolare se con modesta operatività ovvero di recente accensione o per lungo tempo inattivi, seguiti da prelievi di contanti ovvero da trasferimenti per importi complessivi pressoché equivalenti all'estero o a favore di nominativi non ricollegabili al soggetto.
- 10.14. Apertura di rapporti utilizzati unicamente per porre in essere un'intensa operatività in un breve lasso temporale e successiva chiusura dei rapporti stessi.
- 11.11. Operatività di importo complessivo rilevante effettuata in contropartita con entità che risultano create di recente e hanno un oggetto sociale generico o incompatibile con l'attività del soggetto.
- 15.2. Movimentazione contraddistinta dall'accredito e dall'addebito continuo di fondi, con operazioni che appaiono di "mero transito", in assenza di operazioni di spending ovvero in presenza di limitate operazioni di spending, specie se di importo unitario ricorrente o a cifra tonda o di importo prossimo a quello massimo consentito.
- 16.1. Incassi o trasferimenti di fondi eseguiti con frequenza anomala ovvero per un importo complessivo rilevante in un circoscritto intervallo temporale o comunque nettamente sovradimensionato rispetto al profilo del soggetto.
- 16.9. Trasferimenti di fondi che per il profilo degli ordinanti e dei beneficiari (ad es. paese di origine, situazione economica, età, luogo di residenza) nonché per le caratteristiche delle operazioni (ad es. importo, localizzazione) sembrano funzionali a un utilizzo fraudolento dello strumento.

*Tratti dalla comunicazione UIF del 10 novembre 2020 - Operatività connessa con illeciti fiscali*

*Schema A: Utilizzo o emissione di fatture per operazioni inesistenti*

- Imprese la cui partita IVA risulta cessata ovvero la cui partita IVA non risulta inclusa nell'archivio dei soggetti autorizzati a effettuare operazioni intracomunitarie (VAT Information Exchange System – VIES).

## 7. Riciclaggio di fondi illeciti attraverso l'utilizzo di virtual IBAN gestiti da PSP con sede legale in Asia

### Abstract

Un network di aziende con sede legale nel Sud Italia, aventi verosimili caratteristiche di “cartiere”, opera quale collettore di fondi per importi rilevanti, successivamente trasferiti all'estero a favore di apparenti *legal entities* cinesi mediante l'intermediazione di PSP con sede legale in Asia, intestatari di rapporti (cd. *master account*) radicati presso intermediari comunitari, ai quali sono risultati associati molteplici *virtual IBAN* (*vIBAN*).

### Soggetti

Persone giuridiche:

- Ampia rete di imprese per la quasi totalità residenti nella medesima regione del Sud Italia riconducibili a persone fisiche originarie e/o residenti nella stessa area;
- PSP extracomunitari titolari di rapporti presso banche con sede legale in Europa che forniscono il servizio di *vIBAN*.

### Il caso

Il caso trae origine da numerose segnalazioni, inoltrate da diversi intermediari bancari e IP, principalmente riferite ad aziende di recente costituzione, connotate da un'operatività non coerente con il corrispondente profilo economico-finanziario.

Le persone giuridiche in questione, spesso imprese individuali o società costituite in forma semplificata, riconducibili a persone molto giovani e prive di pregresse esperienze imprenditoriali, presentano un'operatività finanziaria apparentemente di mero transito, per importi non coerenti con la fase di start-up, rappresentata da ripetuti bonifici dare/avere, di importo tondo e con causali generiche, in contropartita di entità commerciali attive in settori non affini, con sostanziale pareggio delle poste contabili. Nella maggior parte dei casi, le somme ricevute sono state trasferite a presunte controparti cinesi con accredito di rapporti radicati presso banche comunitarie.

Valorizzando le informazioni già presenti negli archivi dell'Unità, è stato possibile individuare, con strumenti di analisi di rete, i soggetti principali del network e ampliare il perimetro delle imprese coinvolte nello schema.

Il network è stato ricostruito analizzando l'operatività registrata in un periodo di 24 mesi, rilevando così la presenza di alcuni soggetti che, per il ruolo svolto (accentratori di fondi provenienti da altre imprese italiane e principali ordinanti verso l'estero), possono essere definiti “collettori”. Questi soggetti presentano diversi elementi ricorrenti di attenzione, anche di natura soggettiva: sedi legali concentrate in due Comuni del Sud Italia; oggetti sociali ampi e eterogenei (con frequente riferimento al commercio all'ingrosso anche online); riconducibilità a individui con caratteristiche tipiche di prestanome, oppure a

soggetti coinvolti in procedimenti penali, collegati alla criminalità organizzata o destinatari di querele per truffa, nonché gravati da procedure concorsuali o da accertamenti fiscali.


L'analisi finanziaria dei rapporti bancari e degli altri strumenti finanziari intestati ai collettori – quasi tutti aperti online e utilizzati per brevi periodi come semplici canali di transito dei fondi – ha permesso di accertare che una parte significativa delle somme trasferite all'estero è riconducibile ad aziende già note all'Unità. Si tratta, in larga misura, di imprese attive nei comparti dei metalli e dell'edilizia, caratterizzate da profili di particolare rilievo poiché, nella quasi totalità dei casi, coinvolte in procedimenti penali pendenti presso diverse Procure o riconducibili a soggetti indagati e/o contigui a contesti di criminalità organizzata.

Dall'interlocuzione con FIU estere è emerso che le somme trasferite all'estero a favore delle aziende cinesi sono state accreditate su *vIBAN* associati a conti di pagamento (cd. *master account*) aperti presso banche comunitarie a nome di PSP con sede legale in Asia. La somiglianza formale tra i *vIBAN* e gli IBAN standard, unita alla non corrispondenza del *country code* con il reale Paese di radicamento del *master account*, ha reso più complesso il tracciamento dei fondi e l'attività di cooperazione internazionale.

L'individuazione dei *master account* ha consentito di identificare i principali beneficiari esteri delle somme trasferite, connotati da una certa concentrazione territoriale. Trattasi, in particolare, di alcune aziende con sede legale in due province di uno stesso Paese asiatico, assegnatarie di vari *virtual* IBAN, con differenti *country code*, forniti da PSP extracomunitari e IMEL autorizzati ad operare in Europa, intestatari del *master account*.

L'intervento di PSP esteri che sfruttano la persistenza di zone grigie nell'attuazione della normativa comunitaria in tema di autorizzazione all'esercizio dell'attività finanziaria aumenta la frammentazione dello schema tra più giurisdizioni, ostacolando ulteriormente il tracciamento dei fondi.

## Schema dell'operatività analizzata



→ Bonifici esteri      ● Intestazione

## Elementi caratterizzanti l'operatività anomala

Tratti dal Provvedimento UIF recante gli indicatori di anomalia del 12 maggio 2023

- 10.14. Apertura di rapporti utilizzati unicamente per porre in essere un'intensa operatività in un breve lasso temporale e successiva chiusura dei rapporti stessi.
- 11.11. Operatività di importo complessivo rilevante effettuata in contropartita con entità che risultano create di recente e hanno un oggetto sociale generico o incompatibile con l'attività del soggetto.
- 15.2. Movimentazione contraddistinta dall'accredito e dall'addebito continuo di fondi, con operazioni che appaiono di "mero transito", in assenza di operazioni di spending ovvero in presenza di limitate operazioni di spending, specie se di importo unitario ricorrente o a cifra tonda o di importo prossimo a quello massimo consentito.
- 20.2. Operatività contraddistinta dall'emissione o ricezione di fatture aventi un'unica controparte ovvero un limitato numero di controparti ricorrenti, specie se ubicate all'estero, ovvero controparti che comunque sembrano inesistenti o fittizie.

- 20.4. Pagamento di fatture realizzato con modalità che non agevolano la chiara identificazione della provenienza dei fondi (ad es. tramite conti di corrispondenza e rapporti a essi assimilabili) o che comportano l'intervento ripetuto di terzi estranei all'operatività.

*Tratti dalla Comunicazione UIF del 10 novembre 2020 - Operatività connessa con illeciti fiscali*

*Schema A: Utilizzo o emissione di fatture per operazioni inesistenti*

- imprese di recente costituzione.
- imprese con forme giuridiche caratterizzate da flessibilità e semplicità, sia per gli adempimenti previsti in fase costitutiva sia sotto il profilo strutturale o gestionale.
- imprese con oggetti sociali particolarmente ampi ed eterogenei.
- imprese i cui soci o amministratori hanno un dubbio profilo reputazionale per precedenti penali (connessi per lo più a reati patrimoniali, fiscali e fallimentari), sono gravati da eventi pregiudizievoli (quali protesti o fallimenti) oppure risultano nullatenenti o irreperibili.
- imprese con legali rappresentanti o soci che, per il profilo soggettivo e/o per l'assenza di una adeguata conoscenza dell'impresa, sembrano essere meri prestanome.
- sostanziale pareggio della movimentazione registrata sui rapporti aziendali, caratterizzata da accrediti seguiti da contestuali e sistematici prelievi di contante o trasferimenti a beneficiari ricorrenti (società italiane o estere).

## 8. Interposizione di una società che agisce come fiduciaria in un giro di fondi finalizzato all'indebito ottenimento di agevolazioni pubbliche

### Abstract

Alcune società pongono in essere un giro di fondi che appare finalizzato all'indebito ottenimento di agevolazioni pubbliche.

Con il presumibile obiettivo di ostacolare la ricostruzione dei flussi finanziari, allo schema rilevato prende parte una società che agisce come fiduciaria, pur non essendo iscritta negli appositi registri tenuti presso il Ministero delle Imprese e del *Made in Italy* (MIMIT).

### Soggetti

Persone fisiche:

- Tizio, titolare effettivo di Gamma e in passato esponente di un ente regionale, già coinvolto in un procedimento penale per peculato.

Persone giuridiche:

- Alfa, società attiva nel settore turistico;
- Beta, società specializzata in investimenti mobiliari e in passato controllante di Epsilon;
- Gamma, società di recente costituzione operante in ambito chimico;
- Delta, società anch'essa attiva nel settore chimico, nonché attuale controllante di Epsilon;
- Epsilon, società specializzata nella produzione di materiali plastici.

### Il caso

Il caso trae origine dall'analisi congiunta di due segnalazioni trasmesse a distanza di un anno da altrettanti intermediari bancari, nelle quali si riferiva di ingenti trasferimenti disposti da Beta in favore di Alfa. Le causali indicate facevano riferimento ad acquisto di quote della neocostituita Gamma e a trasferimenti indirizzati a quest'ultima. Tale provvista è stata impiegata per disporre a stretto giro bonifici in favore di Tizio con causali, anche in questo caso, riferite a Gamma.

A seguito delle richieste di chiarimenti da parte dei segnalanti circa l'operatività svolta, Alfa ha prodotto in entrambe le occasioni copia di un mandato fiduciario con il quale era stata incaricata da Beta di acquisire per suo conto parte della quota del capitale di Gamma di proprietà di Tizio. Dagli approfondimenti svolti dagli intermediari era emerso che Alfa non compariva nei registri delle imprese fiduciarie tenuti presso il MIMIT. Inoltre, nonostante il duplice trasferimento di fondi da Beta a Tizio per il tramite di Alfa, le verifiche condotte nei registri camerali avevano evidenziato che non si era concretizzato alcun passaggio delle quote di Gamma. Un segnalante rilevava infine come analoga operatività fosse stata realizzata in passato da Alfa quale fiduciaria di Beta anche in relazione a un'altra società, avente medesima sede legale e oggetto sociale di Gamma e cancellata dal Registro delle imprese un anno dopo la sua costituzione.


Stante la ricorrente interposizione di Alfa nella movimentazione di fondi per conto di Beta, gli approfondimenti condotti dall'Unità sono stati mirati a ricostruire l'origine e la destinazione finale dei flussi finanziari osservati. In merito alla provenienza, è emerso che le somme trasferite da Beta, per il tramite di Alfa, in favore di Tizio originavano da bonifici ordinati da Delta, a titolo di corrispettivo per l'acquisto, da parte di quest'ultima, delle quote societarie di Epsilon. Con riguardo, invece, alla destinazione finale, si è appreso che Tizio ha impiegato le somme ricevute per effettuare un aumento di capitale nella propria società Gamma.

Quest'ultima ha utilizzato i fondi per disporre dei bonifici in favore della stessa Beta che li ha, a sua volta, trasferiti in favore della già menzionata Epsilon, ormai entrata nella sfera di controllo di Delta. Ne è conseguita pertanto un'operatività di tipo circolare. Le causali dei bonifici disposti da Gamma a favore di Beta facevano riferimento al pagamento di fatture collegate a investimenti produttivi. Al riguardo, le verifiche condotte dall'Unità tramite il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato hanno consentito di rilevare che Gamma è stata beneficiaria di rimborsi spese di fonte pubblica per investimenti produttivi effettuati nella propria regione.

Alla luce delle evidenze raccolte e della evidente circolarità dei flussi finanziari, appare pertanto ragionevole presupporre un giro di fondi finalizzato a simulare il sostenimento di spese da parte di Gamma e consentire così a quest'ultima l'accesso ad agevolazioni pubbliche; in tale contesto, il ricorso all'interposizione fiduciaria di Alfa sembrerebbe aver avuto il mero scopo di rendere più ardua la ricostruzione dei flussi finanziari.

A conferire ulteriore carattere di opacità allo schema contribuisce la mancata iscrizione di Alfa nell'apposito registro tenuto dal MIMIT, circostanza che appare anomala se letta alla luce dei frequenti riferimenti, nella movimentazione rilevata sui suoi conti, ad operazioni svolte dietro mandato fiduciario che porterebbero dunque ad escludere l'occasionalità di tale comportamento.

## Schema dell'operatività analizzata



## Elementi caratterizzanti l'operatività anomala

Tratti dal Provvedimento UIF recante gli indicatori di anomalia del 12 maggio 2023

- 2. Il soggetto cui è riferita l'operatività fornisce informazioni o documenti che appaiono non veritieri o che, anche a seguito di solleciti, risultano del tutto carenti, ovvero incoerenti tra loro o con l'operatività richiesta o eseguita e intende svolgere operatività che, per caratteristiche o importi, risulta inusuale, illogica o incoerente.
- 5. Il soggetto cui è riferita l'operatività è noto per il coinvolgimento in procedimenti penali o di prevenzione (in corso o che si sono conclusi nei suoi confronti con provvedimenti sfavorevoli) o per essere destinatario di connesse misure personali o patrimoniali ovvero gravato da eventi pregiudizievoli (quali ipoteche, protesti o procedure concorsuali), ovvero è notoriamente contiguo (per vincoli di parentela, affinità, convivenza, relazioni d'affari o altre connessioni note) a soggetti sottoposti a misure della specie ovvero opera ricorrentemente con controparti note per le medesime circostanze, laddove i procedimenti, le misure o gli eventi pregiudizievoli siano comunque di epoca relativamente recente rispetto alla valutazione compiuta dal destinatario, ovvero presenta un dubbio profilo reputazionale in relazione ad altre notizie pregiudizievoli e aggiornate (ad es. assenza di prescritte autorizzazioni) desumibili da fonti informative indipendenti e affidabili, e intende svolgere operatività che, per caratteristiche o importi, risulta inusuale, incoerente o illogica.

- 9. Operatività che, per caratteristiche o importi, risulta non coerente con l'attività svolta ovvero con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto, tenuto anche conto, in caso di soggetto diverso da persona fisica, del relativo gruppo di appartenenza.
- 12.8. Ripetuto ricorso a contratti a favore di terzo, contratti per persona da nominare o a intestazioni fiduciarie, specie se aventi a oggetto diritti su beni immobili.
- 28.2. Mandati fiduciari aventi a oggetto ripetuti acquisti o cessioni di partecipazioni in società di recente costituzione, specie se estere e se tra i soci di maggioranza e gli esponenti risultano nominativi che presentano anomalie di tipo soggettivo quali quelle richiamate nell'indicatore n. 5.

*Tratti dalla Comunicazione UIF recante gli schemi di anomalia del 10 novembre 2020*

*Schema A: Utilizzo o emissione di fatture per operazioni inesistenti*

- Imprese di recente costituzione o che riprendono a operare anche solo apparentemente dopo un periodo di inattività (ad esempio, imprese che presentano tardivamente bilanci relativi a esercizi precedenti).
- Imprese i cui soci o amministratori hanno un dubbio profilo reputazionale per precedenti penali (connessi per lo più a reati patrimoniali, fiscali e fallimentari), sono gravati da eventi pregiudizievoli (quali protesti o fallimenti) oppure risultano nullatenenti o irreperibili.
- Anticipo o incasso di fatture con successivo utilizzo della provvista per la traenza di assegni bancari o la disposizione di bonifici a favore delle medesime società debentrici o di società alle stesse collegate.

## 9. Anomala circolazione di crediti tributari e utilizzo distorto del contratto di *escrow*

### Abstract

Una Società Veicolo di Cartolarizzazione (SVC), costituita di recente in Italia e intestata a un prestanome, cede a una società edile crediti fiscali di presumibile origine fittizia, anche della tipologia DTA<sup>8</sup>, tramite contratto di *escrow*<sup>9</sup>. I proventi sono inviati dalla cedente a società attive nel Sud Italia, con successivi trasferimenti verso l'Asia e a favore di un consulente della cessionaria.

### Soggetti

Persone fisiche:

- Tizio, titolare effettivo di Alfa, giovane e privo di esperienze imprenditoriali;
- Caio, consulente di Beta;
- Sempronio, *escrow agent*.

Persone giuridiche:

- Alfa, società veicolo non censita nell'elenco delle SVC della Banca d'Italia;
- Beta, società edile con sede nel Nord Italia;
- Gamma, società di consulenza con sede nel Nord Italia;
- Delta, società edile con sede nel Centro Italia;
- Entità giuridiche con sede nello Stato X dell'Asia.

### Il caso

Il caso ha ad oggetto la movimentazione transitata su un *escrow account* e concernente una compravendita di crediti fiscali, anche della tipologia DTA, tra la società cedente Alfa e la società acquirente Beta. Il corrispettivo della cessione veniva successivamente trasferito, secondo le indicazioni contenute nei contratti, a Gamma e Delta, creditrici di Alfa.

L'analisi dei flussi finanziari ha mostrato che parte dei fondi, svincolati dal conto dedicato gestito dall'*escrow agent* Sempronio e ricevuti da Gamma, è stata successivamente corrisposta a Caio, consulente di Beta. Tramite società attive nel Sud Italia le ingenti somme ricevute da Delta sono state invece trasferite, in un breve lasso di tempo, verso entità giuridiche ubicate nello Stato X dell'Asia.

---

<sup>8</sup> *Deferred Tax Assets*, attività per imposte anticipate: i crediti d'imposta da conversione DTA nascono dalla possibilità di trasformare attività per imposte anticipate in un credito fiscale certo e immediatamente utilizzabile.

<sup>9</sup> Il contratto di *escrow* è un accordo fiduciario in cui una terza parte indipendente (*agente di escrow*, spesso un notaio, una banca o una società fiduciaria) custodisce denaro, beni o documenti per conto delle parti contraenti.


Sono emerse anomalie riguardo la distanza geografica tra il luogo dell'operazione di compravendita e la sede di Alfa, la recente costituzione della stessa, nonché la giovane età e l'assenza di esperienze imprenditoriali del titolare Tizio. Ulteriori analisi hanno evidenziato che Alfa non è censita nell'elenco delle SVC della Banca d'Italia e che il titolo di credito utilizzato per la sottoscrizione del capitale sociale è risultato falso; le informazioni a disposizione dell'Unità hanno inoltre evidenziato che i crediti fiscali ceduti erano in realtà inesistenti.

La fattispecie analizzata ricorre anche in altri approfondimenti curati dall'Unità in cui – pur nel fisiologico utilizzo del rapporto dell'*escrow agent* come conto di mero transito – emergono rilevanti profili di rischio che richiedono particolare attenzione nella verifica delle parti e dell'oggetto del contratto di *escrow*. Inoltre, si rileva la presenza di compensi sovradimensionati delle società con ruoli di *advisor*, *pay master* o facilitatori, talvolta collegate a soggetti indagati per diversi reati, tra cui il riciclaggio di denaro.

In conclusione, è stato riscontrato un utilizzo distorto del contratto di *escrow* volto a schermare le controparti reali, ostacolare la tracciabilità dei flussi e conferire apparente legittimità alla cessione di crediti fiscali presumibilmente inesistenti.

Considerata la rilevanza penale della fattispecie descritta, gli esiti degli approfondimenti finanziari svolti sono stati trasmessi agli Organi investigativi ai sensi dell'art. 331 del c.p.p.

### Schema dell'operatività analizzata



→ Flussi finanziari    → Cessione crediti    ••••• Escrow agent    - - - - - Servizio di consulenza    ••••• Proprietà/titolarietà effettiva

## Elementi caratterizzanti l'operatività anomala

*Tratti dal Provvedimento UIF recante gli indicatori di anomalia del 12 maggio 2023*

- 4.1. Il soggetto è caratterizzato da strutture opache ovvero si avvale di società con catene partecipative o assetti che rendono difficile l'identificazione o la verifica dell'identità del titolare effettivo, nelle quali sono presenti, a titolo esemplificativo, trust, fiduciarie, fondazioni, international business company, specie se costituite in paesi o aree geografiche a rischio elevato o non cooperativi o a fiscalità privilegiata.
- 4.3. Il soggetto è di recente costituzione o operativo a seguito di un periodo di inattività o versa in difficoltà economica o finanziaria e presenta amministratori o soci di maggioranza, che per il profilo soggettivo (ad es. età, assenza delle cognizioni normalmente attese per l'attività esercitata, residenza o sede in paesi o località diversi da quelli in cui ha sede ovvero opera l'impresa) appaiono come meri prestanome.
- 9. Operatività che, per caratteristiche o importi, risulta non coerente con l'attività svolta ovvero con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto, tenuto anche conto, in caso di soggetto diverso da persona fisica, del relativo gruppo di appartenenza.
- 9.4. Utilizzo di rapporti intestati a persone fisiche (soci, amministratori, dipendenti, delegati o clienti, ovvero a loro familiari) per svolgere operatività nell'interesse di imprese o di enti, specie se in contanti o di importo complessivo rilevante.
- 9.6. Ricorrenti flussi finanziari da o verso l'estero, specie se di importo complessivo rilevante, riconducibili a soggetti che operano prevalentemente in ambito domestico e che non effettuano movimentazioni riconducibili ad attività commerciale o d'impresa (ad es. pagamento di stipendi e imposte).
- 10. Operatività che, per caratteristiche o importi, risulta inusuale rispetto a quella comunemente svolta in casi analoghi ovvero è effettuata con modalità o strumenti diversi da quelli normalmente utilizzati per lo svolgimento della professione o dell'attività, soprattutto se contraddistinta da elevata complessità.
- 10.1. Operatività eccessivamente complessa o involuta rispetto allo scopo dichiarato con controparti che esercitano attività non coerenti con quella del soggetto o che prevede il ricorso ripetuto alla prestazione di servizi o consulenze.
- 10.16. Operazioni di trasferimento, spesso giustificate dal soggetto come investimenti finanziari, a favore di entità estere che appaiono svolgere attività finanziarie in assenza delle prescritte autorizzazioni o con sede in paesi privi di un regime di vigilanza adeguato ovvero in paesi o aree geografiche a rischio elevato o non cooperativi o a fiscalità privilegiata, specie se il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto non risulta adeguato.
- 11.13. Richiesta del soggetto di non far transitare su rapporti allo stesso riconducibili somme di propria pertinenza affluite su conti transitori, su conti omnibus o conti specificamente utilizzati per l'attività professionale, soprattutto se di importo complessivo rilevante o provenienti dall'estero o se le somme in questione sono poi trasferite a terzi.

- 12.11. Pagamenti ripetuti del corrispettivo di compravendite effettuati da trust o altre strutture che appaiono come veicoli di interposizione e risultano eseguiti da parte di soggetti terzi, specie se provenienti da rapporto acceso in un paese diverso da quello in cui ha sede l'entità acquirente.
- 15.2. Movimentazione contraddistinta dall'accredito e dall'addebito continuo di fondi, con operazioni che appaiono di "mero transito", in assenza di operazioni di spending ovvero in presenza di limitate operazioni di spending, specie se di importo unitario ricorrente o a cifra tonda o di importo prossimo a quello massimo consentito.
- 20.11. Operatività di società aventi elevati volumi d'affari pur in assenza di strutture organizzative reali funzionali allo svolgimento di un'attività economica effettiva e prive di adeguata capitalizzazione, con scarsi o nulli affidamenti bancari e bassa redditività (c.d. cartiere).
- 29.11. Prestazione del servizio di escrow account in relazione a cessioni di crediti tributari che appaiono inesistenti alla luce delle informazioni desumibili dai bilanci, da una situazione contabile aggiornata o da altra idonea documentazione.

*Tratti dalla comunicazione UIF del 10 novembre 2020 - Operatività connessa con illeciti fiscali*

*Schema D: Operatività connessa con la cessione di crediti fiscali fittizi e altri indebiti utilizzati*

- Imprese cedenti e/o cessionarie e/o accollanti prive di strutture organizzative reali, funzionali allo svolgimento di un'attività economica effettiva, per l'incongruenza del numero degli addetti, attrezzature, attivi e locali (desumibili, ad esempio, dalle relative voci di bilancio).

## 10. Truffa piramidale nel settore delle energie rinnovabili

### Abstract

Diverse società italiane ed estere riferibili alla medesima titolarità effettiva e operanti nel settore delle energie rinnovabili pongono in essere una truffa piramidale a danno di numerosi soggetti, alcuni dei quali accomunati dalla condivisione dei medesimi promotori finanziari. I proventi illeciti risultano investiti in criptoattività e/o trasferiti in favore di soggetti a vario titolo collegati alle società in questione.

### Soggetti

Persone fisiche:

- Tizio, professionista, amministratore unico di Alfa, Beta, Gamma ed Epsilon e socio unico di Gamma ed Epsilon;
- Caio, socio e amministratore unico di Delta;
- Sempronio, Mevia e Filano, promotori finanziari;
- Calpurnio, figlio di Sempronio;
- Gruppo X, controparti truffate dal Gruppo Y, gestite da Sempronio, Mevia e Filano.

Persone giuridiche:

- Alfa, Beta, Gamma e Delta, società truffatrici attive nel settore delle energie rinnovabili;
- Epsilon, società truffatrice estera con partecipazione totalitaria in Alfa e Beta;
- Gruppo Y, insieme delle società Alfa, Beta, Gamma, Delta ed Epsilon;
- Iota, prestatore italiano di servizi per le criptoattività;
- Kappa, società italiana di mutuo soccorso.

### Il caso

Il caso trae origine dall'analisi di un gruppo di segnalazioni inviate da diversi soggetti obbligati da cui risultano giri di fondi tra le società Alfa, Beta, Gamma e Delta e trasferimenti incrociati, non adeguatamente giustificati, tra vari nominativi e le stesse società con impiego della provvista in favore della società Epsilon e/o di Iota.

Le società italiane Alfa, Beta, Gamma e Delta e la società estera Epsilon, operanti nel settore delle energie rinnovabili, sono riferibili al medesimo centro di interessi in virtù dei legami partecipativi desumibili dalle fonti camerali, delle connessioni soggettive emerse dalle SOS e del *modus operandi* rilevato in sede di analisi. Il *dominus* del Gruppo Y così identificato è il professionista Tizio, già oggetto di indagini per i reati di frode IVA intracomunitaria, intestazione fittizia di aziende e falsa fatturazione.

Le ricerche effettuate su fonti aperte hanno evidenziato che la società Alfa gestisce una piattaforma che digitalizza l'accesso all'energia rinnovabile, permettendo agli utenti di noleggiare da remoto impianti fotovoltaici, eolici o ibridi, installati in paesi ad alto rendimento energetico.

I clienti pagano un canone unico, solitamente per un periodo di tre anni, durante il quale ricevono una rendita economica, in euro o criptoattività, apparentemente connessa con l'energia generata dagli impianti, in un arco temporale che va dal mese al semestre.

Un primo profilo di anomalia di tale modello di *business* è relativo all'entità dei rendimenti garantiti che, nei tre anni, supererebbero il 40%. Viene inoltre fornita agli utenti la possibilità di assicurare il proprio capitale investito per il tramite della società Kappa, il cui oggetto sociale – erogazione di prestazioni sociosanitarie in favore dei soci – non appare coerente con l'attività svolta.


Gli approfondimenti finanziari sui rapporti intestati alle società del Gruppo Y hanno evidenziato accrediti per bonifici ordinati dal Gruppo X, con causali riconducibili al noleggio di impianti. La maggioranza degli investitori operava attraverso rapporti di conto corrente gestiti da tre promotori finanziari (Sempronio, Mevia e Filano), collegati ad altrettanti intermediari bancari. Gran parte della provvista così costituita restava nelle disponibilità dei truffatori sotto forma di criptovalute depositate su *wallet*, attivi presso Iota, o veniva trasferita tramite bonifici sui conti personali degli esponenti delle società.

Al fine di occultare la natura fraudolenta dello schema e perpetrare nel tempo la condotta criminosa, la parte residuale dei proventi veniva retrocessa a favore degli investitori, a titolo di rendita, sotto forma di bonifico o di criptoattività.

Inoltre, dall'analisi forense svolta sui citati *wallet* incardinati presso Iota e intestati ai truffatori, sono stati riscontrati trasferimenti in favore di CASP esteri, dai cui *wallet* transitavano criptovalute dirette anche a Calpurnio, figlio del promotore Sempronio.

Il complesso delle anomalie finanziarie e soggettive riscontrate ha consentito di ricostruire uno schema di truffa piramidale, realizzato prospettando agli investitori rendimenti eccezionalmente elevati in un settore particolarmente innovativo, orientato a modelli produttivi etici e sostenibili.

## Schema dell'operatività analizzata



## Elementi caratterizzanti l'operatività anomala

Tratti dal Provvedimento UIF recante gli indicatori di anomalia del 12 maggio 2023

- 4.3. Il soggetto è di recente costituzione o operativo a seguito di un periodo di inattività o versa in difficoltà economica o finanziaria e presenta amministratori o soci di maggioranza, che per il profilo soggettivo (ad es. età, assenza delle cognizioni normalmente attese per l'attività esercitata, residenza o sede in paesi o località diversi da quelli in cui ha sede ovvero opera l'impresa) appaiono come meri prestanome.
- 5. Il soggetto cui è riferita l'operatività è noto per il coinvolgimento in procedimenti penali o di prevenzione (in corso o che si sono conclusi nei suoi confronti con provvedimenti sfavorevoli) o per essere destinatario di connesse misure personali o patrimoniali ovvero gravato da eventi pregiudizievoli (quali ipoteche, protesti o procedure concorsuali), ovvero è notoriamente contiguo (per vincoli di parentela, affinità, convivenza, relazioni d'affari o altre connessioni note) a soggetti sottoposti a misure della specie ovvero opera ricorrentemente con controparti note per le medesime circostanze, laddove i procedimenti, le misure o gli eventi pregiudizievoli siano comunque di epoca relativamente recente rispetto alla valutazione compiuta dal destinatario, ovvero presenta un dubbio profilo reputazionale in relazione ad altre notizie pregiudizievoli e aggiornate (ad es. assenza di prescritte autorizzazioni) desumibili da fonti informative indipendenti e affidabili, e intende svolgere operatività che, per caratteristiche o importi, risulta inusuale, incoerente o illogica.
- 10.14. Apertura di rapporti utilizzati unicamente per porre in essere un'intensa operatività in un breve lasso temporale e successiva chiusura dei rapporti stessi.

- 13. Operazioni ripetute, di importo complessivo rilevante, effettuate con strumenti (ad es. contante, valuta estera, oro, gioielli, crypto-assets o altri beni di rilevante valore) che appaiono inusuali, non coerenti con l'attività svolta o con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto.
- 15.2. Movimentazione contraddistinta dall'accredito e dall'addebito continuo di fondi, con operazioni che appaiono di "mero transito", in assenza di operazioni di spending ovvero in presenza di limitate operazioni di spending, specie se di importo unitario ricorrente o a cifra tonda o di importo prossimo a quello massimo consentito.
- 20.11. Operatività di società aventi elevati volumi d'affari pur in assenza di strutture organizzative reali funzionali allo svolgimento di un'attività economica effettiva e prive di adeguata capitalizzazione, con scarsi o nulli affidamenti bancari e bassa redditività (c.d. cartiere).
- 26. Operatività in crypto-assets che per ammontare, intensità o modalità di esecuzione delle operazioni ovvero per l'origine o la destinazione dei flussi risulta incoerente con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto, tenuto anche conto, in caso di soggetto diverso da persona fisica, del relativo gruppo di appartenenza, ovvero presenta una configurazione inusuale o illogica, specie quando nella movimentazione effettuata manchi la convenienza economica.

*Documento congiunto Banca d'Italia, IVASS, ANAC, AGCM "Garanzie finanziarie: suggerimenti per le pubbliche amministrazioni e altri beneficiari" del 28 maggio 2020*

- 1. Verificare che la garanzia sia rilasciata da un soggetto legittimato: l'attività di rilascio delle garanzie rientra tra quelle "riservate" ed è soggetta a disposizioni legislative specifiche che ne disciplinano i requisiti, a seconda che si tratti di intermediari bancari e finanziari o compagnie assicurative, e l'ambito di operatività.